

# Natura, danno, soggetti

## Riflessioni in tema di giustizia ecologica\*

Rodrigo Míguez Núñez\*\*

«The idea of wilderness needs no defense,  
it only needs defenders»

Edward Abbey

*Shadows from the Big Woods* (1977)

**SOMMARIO:** 1. Giustizia distributiva e giustizia ecologica. – 2. I diritti degli enti naturali nella giurisprudenza colombiana. – 3. Il soggetto natura nel diritto positivo. – 4. Il passaggio civilistico: la responsabilità per il “pregiudizio ecologico puro” nell’esperienza francese. – 5. Osservazioni conclusive.

### ABSTRACT:

Sulla base dell’applicazione della giustizia distributiva alla natura, questo lavoro fornisce uno studio comparativo sulle implementazioni della giustizia ecologica volte a mostrare il suo carattere poliedrico, nonché i risvolti delle sue utilizzazioni. In tal modo, lo studio intende identificare nuove strategie giuridiche per la conservazione della biodiversità e stimolare la discussione su come rappresentare il valore intrinseco della natura.

*Based on the application of distributive justice to nature, this paper offers a comparative study on the implementation of ecological justice with the intention of illustrating its multifaceted character, as well as the implications of its uses. In so doing, the study is intended to identify new legal strategies for biodiversity conservation and to stimulate discussion about how to represent nature’s intrinsic value.*

---

\* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco. Il presente scritto rielabora la relazione tenuta dall’Autore ad Alessandria il 10 maggio 2019, in occasione dell’XI Settimana di studi sulle autonomie locali, dedicata a “Regioni, enti locali e ambiente” e promossa dal Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza dell’Università del Piemonte Orientale.

\*\* Professore associato di Diritto privato, Università del Piemonte Orientale, rodrigo.miguez@uniupo.it.

## 1. Giustizia distributiva e giustizia ecologica

Com'è noto, a partire della nota teorizzazione di John Rawls (1971)<sup>1</sup> la discussione intorno al tema della giustizia (sociale o distributiva) è legata al modo in cui le istituzioni distribuiscono i diritti e i doveri fondamentali nonché le opportunità economiche e le condizioni sociali nei vari settori della società<sup>2</sup>. In questa luce la giustizia è ciò che si applica all'interno di una singola società composta da “attuali” esseri umani che cercano di raggiungere un accordo sulle regole di base per governare le loro vite insieme<sup>3</sup>.

Una siffatta nozione non tiene però conto di un fatto (che avrebbe trovato più tardi d'accordo lo stesso Rawls<sup>4</sup>) emerso dai più recenti sviluppi economici e culturali, dalla crescita demografica e dal potere sfrenato che l'uomo esercita sull'ambiente: spesso l'attività degli esseri umani di una società provoca rilevanti effetti sugli esseri umani che abitano in altre società o vivono in altri periodi<sup>5</sup>.

Di qui si ribadisce che il discorso della giustizia distributiva debba comprendere anche la dimensione inter-societaria e inter-generazionale, avverandosi un primo allargamento della nozione<sup>6</sup>.

Si parla di “giustizia ambientale”, concetto che emerge negli Stati Uniti negli anni Ottanta per il malcontento dei settori sociali più poveri a ragione della loro propensione, sotto

<sup>1</sup> J. RAWLS, *A Theory of Justice* [1971], trad. it. *Una teoria della Giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2019.

<sup>2</sup> Il confronto più recente sul punto non può che richiamare la proposta teorica sviluppata da Amartya Sen (*The Idea of Justice*, New York, Penguin Books, 2009) e Marta Nussbaum (*Frontiers of Justice: Disability, Nationality and Species Membership*, Cambridge, Harvard University Press, 2006) che, contestualizzando la distribuzione delle risorse su considerazioni di ordine socioculturali, incentrano la questione della giustizia su ciò che effettivamente accade nella società, ovvero sulle “capacità” che ogni persona ha di trasformare le risorse in potenzialità (giustizia effettiva) migliorando così i propri standard di vita. Sul punto cfr. J.M. ALEXANDER, *Capabilities and Social Justice: The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum*, Aldershot, Ashgate, 2008.

<sup>3</sup> B. BAXTER, *A Theory of Ecological Justice*, Abingdon-New York, Routledge, 2005, p. 6.

<sup>4</sup> J. RAWLS, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993, p. 246, n. 35.

<sup>5</sup> Evidente il richiamo all'opera di H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung* [1979], trad. it. *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 2009. Per quanto riguarda l'allargamento della teoria della giustizia di Rawls nonché i suoi limiti per affrontare la questione della disuguaglianza nella distribuzione dei beni e dei danni ambientali si rinvia a E. MAESTRI, *Giustizia ecologica. Un confronto tra la teoria di Rawls e la teoria di Nussbaum*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 16, 1, 2016, pp. 149–167; B. HOLLAND, *Ecology and the Limits of Justice: Establishing Capability Ceilings in Nussbaum's Capabilities Approach*, in *Journal of Human Development*, 9, 3, 2008, pp. 401–425. Vedi anche D. BELL, *Environmental Justice and Rawls' Difference Principle*, in *Environmental Ethics*, 26, 2004, 287–306, il quale afferma, invece, che la teoria di Rawls può fungere da adeguata base di partenza per il discorso della giustizia ambientale.

<sup>6</sup> Il tema si collega alla soggettività delle generazioni future, su cui, per un'attenta disamina cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, FrancoAngeli, 2008; R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008; S. BAILEY, G. FARRELL, U. MATTEI (eds.), *Protecting Future Generations through Commons*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2013; A. PISANÒ, *Generazioni future (Parte giuridica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, VI, Napoli, E.S.I., 2013, pp. 520–530, spec. 528–529; A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 331–390; ora in ID., *Constitution and Future Generations: A New Challenge for Law's Theory*, in L. WESTRA, J. GRAY, A. D'ALOIA (eds.), *The Common Good and Ecological Integrity*, London, Routledge, 2016, p. 211 ss. Vedi anche, dalla prospettiva della “giustizia sostenibile”, M.E. GRASSO, *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 297 ss.

diverse forme di ricatto, al danno o rischio ambientale<sup>7</sup>. E si parla di “giustizia climatica” per fare riferimento allo stesso fenomeno ma su scala ormai globale<sup>8</sup>.

Bussola di entrambe le nozioni è l’equa distribuzione dei vantaggi e delle opportunità ambientali; ovvero il principio secondo cui tutte le persone e le comunità, a prescindere dalle proprie connotazioni, hanno diritto a pari protezione e pari applicazione delle leggi e dei regolamenti ambientali<sup>9</sup>.

Come risultato di questa «rimoralizzazione del diritto»<sup>10</sup>, l’ambiente risulta legato a temi di equità e di giustizia sociale (il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 è esplicito al riguardo) e la nozione di giustizia diviene più articolata: si può avere distribuzione ambientale sia nel tempo (tra generazioni diverse) che nello spazio (tra territori diversi nello stesso lasso di tempo).

Questa, però, è un’evoluzione antropocentrica.

Come sostengono Catherine e Raphaël Larrère in essa l’ambiente non è un soggetto a cui dovrebbe essere fatta giustizia, ma un oggetto di distribuzione fra gli uomini<sup>11</sup>. In effetti, sono sempre i postulati ricavati dalla dottrina di Rawls a stabilire che la giustizia è solo possibile fra *morals equals* (i principi di giustizia presuppongono che uguali diritti siano assegnati a tutte le persone), sicché le nostre relazioni con animali, piante e ambiente sono estranee ad un rapporto di giustizia rimanendo fuori dalla teoria contrattualista<sup>12</sup>. Nel solco di questi principi Brian Barry aggiunge che la giustizia può essere prevista solo nelle relazioni tra le creature che pesino equamente nelle scale morali, derivandone che il concetto di giustizia «cannot be ‘deployed intelligibly’ outside human relations»<sup>13</sup>.

Se le premesse sono queste è dato affermare che per la teoria liberale della giustizia distributiva è possibile fare del “male” alla natura, ma ciò non comporta che vi sia una vittima di “ingiustizia” nei rapporti tra gli esseri umani e il mondo naturale<sup>14</sup>.

<sup>7</sup> M. DOWIE, *Losing Ground: American Environmentalism at the Close of the Twentieth Century*, Cambridge-London, The MIT Press, 1996, p. 125 ss.

<sup>8</sup> C. HUGLO, *Le contentieux climatique: une révolution judiciaire mondiale*, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 35–36. Quest’ultima variante è anche chiamata *global environmental justice*. Cfr. D. JAMIESON, *Global Environmental Justice*, in R. ATTFIELD, A. BELSEY (eds.), *Philosophy and the Natural Environment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 199–210; R. FIGUEROA, C. MILLS, *Environmental Justice*, in D. JAMIESON (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy*, Oxford, Blackwell Publishing, 2001, pp. 426–438.

<sup>9</sup> A. DOBSON, *Justice and the Environment. Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford, Oxford University press, 1998, p. 6 ss. Per un’efficace sintesi di questi assunti cfr. G. DE MARZO, *Per amore della terra. Libertà, giustizia e sostenibilità ecologica*, Roma, Castelvecchi, 2018 p. 18 ss.

<sup>10</sup> È l’espressione di R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., p. 20.

<sup>11</sup> C. LARRÈRE, R. LARRÈRE, *Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique*, Paris, La Découverte, 2018, p. 338.

<sup>12</sup> J. RAWLS, *A Theory of Justice*, cit., p. 505 e 512.

<sup>13</sup> B. BARRY, *Sustainable and Intergenerational Justice*, in A. DOBSON (ed.), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 95.

<sup>14</sup> COSÌ D. SCHLOSBERG, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements and Nature*, Oxford, Oxford University Press, p. 105.

Di fronte alle limitazioni di questo quadro dottrinale, una più complessa e controversa nozione di giustizia è stata introdotta dai teorici dell'etica biocentrica nonché dai movimenti ambientalisti<sup>15</sup>.

Trattasi della distribuzione ambientale legata alla relazione fra l'umano e il vivente non umano<sup>16</sup>. Siamo nell'ambito della "giustizia ecologica"<sup>17</sup>, paradigma distributivo in cui «la natura non è più solo un fattore della giustizia ma un possibile attore che riceve giustizia»<sup>18</sup>. Elemento di traino di questa nozione è l'idea di una reciproca interdipendenza tra le comunità di esseri umani e non umani; il pensare, cioè, alla terra come ad un "organismo complesso"<sup>19</sup>, appartenente ad un sistema integrato dal quale dipende la sopravvivenza di tutte le forme di vita<sup>20</sup>.

Per cogliere un siffatto profilo, la giustizia ecologica parte dal presupposto secondo cui la natura (la biodiversità, un ecosistema, una specie) è degna di considerazione morale avendo perciò pretese giuridiche nei confronti degli umani (agenti morali) a causa dell'impatto delle loro azioni sugli ecosistemi e sulle singole componenti del mondo naturale<sup>21</sup>. Tali pretese si esplicitano nel diritto del "vivente non umano" di non essere privato senza una

<sup>15</sup> Per etica biocentrica intendiamo anche la c.d. "etica ambientale non antropocentrica". Sul punto, e per i necessari rinvii bibliografici, cfr. S. DELLAVALLE (a cura di), *L'urgenza ecologica: percorso di lettura attraverso le proposte dell'etica ambientalista*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2003; M. ANDREOZZI, *Le sfide dell'etica ambientale: possibilità e validità delle teorie morali non-antropocentriche*, Milano, LED, 2015.

<sup>16</sup> Sul concetto di vivente non umano e sulla giustiziabilità dei suoi diritti cfr., da ultimo, M.-A. HERMITTE, *L'intérêt d'une constitutionnalisation des normes relatives au vivant*, in X. BIOY (dir.), *Droits constitutionnels du vivant. Approches comparées de nouveaux objets constitutionnels: bioéthique et environnement*, Paris, Mare & Martin, 2019, p. 21 ss.

<sup>17</sup> Espressione coniata da Nicholas LOW e Brendan GLEESON nel volume *Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology*, London-New York, Routledge, 1998.

<sup>18</sup> G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 111. Preme però notare che per alcuni teorici il fatto di estendere la comunità di giustizia oltre gli umani (anche quando si esplorando le lacune nelle teorie distributive), comporta andare oltre il modello teorico della distribuzione e riflettere su altri componenti come il riconoscimento sociale e politico, la capacità e le procedure politiche partecipative. Cfr., in particolare, la proposta di D. SCHLOSBERG, *Defining Environmental Justice*, cit., p. 129 ss.

<sup>19</sup> Evidente, in proposito, l'influenza della nozione del «super-organismo» del chimico inglese James Lovelock, per cui ogni organismo vivente deriva da una rete sicché l'intera gamma della materia vivente sulla Terra può essere considerata come costituente una singola unità vivente. Cfr. J. LOVELOCK, *Gaia. A new Look at Life on Earth*, Oxford, Oxford University Press, 1979.

<sup>20</sup> Si esplicita al riguardo che «[l]a justicia ecológica significa una síntesis superadora del antropocentrismo hacia el ecocentrismo, que reconoce la realidad ontológica y existencial del sujeto humano como centro que integra la expresión de la especie humana en la integridad absoluta de sus naturales implicaciones ecosistémicas, sin menoscabo de su traducción virtual o parcial en los derechos humanos y fundamentales en cuanto tales». T. VICENTE GIMÉNEZ, *El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético-jurídico*, in ID. (ed.), *Justicia ecológica en la era del antropoceno*, Madrid, Editorial Trotta, 2016, p. 11 e 19.

<sup>21</sup> Il punto, in riferimento ai «diritti giuridici» del mondo naturale, è stato fissato da P.W. TAYLOR, *The Ethics of Respect for Nature*, in *Environmental Ethics*, 3, 1981, p. 197 ss. Su cui, per una prima disamina cfr. J.C. EVANS, *With Respect for Nature: Living as Part of the Natural World*, New York, State University of New York Press, 2005, p. 77 ss. Vedi anche B. BAXTER, *A Theory of Ecological Justice*, cit., p. 7; D. SCHLOSBERG, *Defining Environmental Justice*, cit., p. 103 ss., nonché le riassuntive riflessioni di M. DEFFAIRI, *L'environnement: objet du droit, objet de droit (s)?*, in G. BLANC *et al.* (dir.), *Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 231 ss., spec. 239.

buona ragione morale delle basi ambientali che consentono la sua esistenza e la capacità di riprodursi<sup>22</sup>.

Palese, sotto questo aspetto, è l'avvicinamento della riflessione della teoria politica e giuridica al paradigma della *Deep ecology* del filosofo norvegese Arne Naess<sup>23</sup>; ossia a quel «modo di essere, di sentirsi, che vede la sua realizzazione sotto forma di un 'movimento' alla cui base sta la convinzione che l'uomo debba ritrovare quella sua collocazione nella natura che il riduzionismo e il meccanicismo gli ha fatto perdere»<sup>24</sup>. Da qui che l'«egualitarismo biosferico» e l'idea di «giustizia inter-specie», le più radicali componenti di questo archetipo, prospettino l'autorealizzazione di tutti gli esseri, umani e non umani, nel senso che tutte le cose «hanno il diritto di vivere, trasformarsi e raggiungere le proprie forme individuali di sviluppo e autorealizzazione all'interno di una autorealizzazione più ampia»<sup>25</sup>.

Perciò, garantendosi la sostenibilità ecologica, ovvero la possibilità per gli ecosistemi di potersi rigenerare e auto-organizzare in base alla propria resilienza, la giustizia ecologica promuove l'equità in relazione all'ambiente per le generazioni presenti e future, per gli esseri umani e per gli altri esseri viventi, rappresentando una forma più completa di giustizia rispetto ai convenzionali assunti del liberalismo politico e filosofico<sup>26</sup>.

Chiarita la premessa di ordine concettuale (punto strategico per chi osserva il fenomeno dalla prospettiva dello studioso occidentale), possiamo ora occuparci delle applicazioni concrete di giustizia ecologica nelle esperienze di diritto comparato, per poi valutare alcune sue implicazioni nella dogmatica giuridica.

<sup>22</sup> Evidentemente, i tradizionali *standard* della giustizia distributiva basati sulla simmetria e la reciprocità non possono essere fattori configuranti della giustizia ecologica. Per contro, la pretesa giuridica della giustizia ecologica deve fondarsi sull'unilateralità e sull'asimmetria, fattori che configurano la "complementarietà costruttiva" come configurante di giustizia. Sul punto vedi T. VICENTE GIMÉNEZ, *El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético-jurídico*, cit., p. 26.

<sup>23</sup> A. NAESS, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*, in *Inquiry*, 16, 1, 1973, pp. 95–100. Vedi anche B. DEVAL, G. SESSIONS, *Ecologia Profonda, vivere come se la natura fosse importante*, trad. it. di G. Salio, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1989.

<sup>24</sup> P. PAGANO, *Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale*, in *Energia, Ambiente, Innovazione*, 2, 2004, pp. 72–86, spec. 84. Per una più recente e completa disamina dell'impostazione in esame rinvio a G. DALLA CASA, *L'ecologia profonda: lineamenti per una nuova visione del mondo*, Milano-Udine, Mimesis, 2011.

<sup>25</sup> B. DEVAL, G. SESSIONS, *Ecologia Profonda*, cit., p. 76. Conviene altresì evidenziare che l'ecologismo profondo ha stretti parallelismi con la filosofia dell'"etica della terra" di Aldo Leopold, per cui l'umanità e tutti gli altri esseri sono aspetti di una singola realtà/comunità in continua evoluzione. In tema, per una riassuntiva descrizione, cfr. R. BIONDI, A. LA VERGATA, *Natura*, Bologna, il Mulino, 2014, p. 198 ss.; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 100 ss. Per approfondimenti ulteriori vedi E. T. FREYFOGLE, *A Good that Transcends: How U.S. Culture Undermines Environmental Reform*, Chicago-London, University of Chicago Press, 2017, p. 8 ss.

<sup>26</sup> G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 111.

## 2. I diritti degli enti naturali nella giurisprudenza colombiana

Il passaggio, d'obbligo, deve essere ribadito: se è vero che umani e vivente non umano sono legati dalla stessa necessità di sostenibilità<sup>27</sup> e se vero che l'evoluzione politica e giuridica dei nostri tempi si indirizza verso una sorte di «mimetismo» o di «animismo giuridico» che ravvicina le norme applicabili ad entrambi i poli<sup>28</sup>, l'applicazione concreta della giustizia ecologica implica riconoscere la natura come parte di una comunità di cui fanno parte gli esseri umani insieme al resto del mondo naturale<sup>29</sup>.

In quest'ottica una prima applicazione del fenomeno proviene dalla Colombia.

A gennaio del 2015 diverse comunità, organizzazioni afro-discendenti e indigene che abitano lungo le rive del fiume Atrato presentano un ricorso di tutela costituzionale, assegnato ad un Tribunale amministrativo locale<sup>30</sup>, per fermare l'utilizzo intensivo e su vasta scala di metodi di estrazione mineraria e di sfruttamento forestale illegali nel fiume Atrato. Tali pratiche, ad avviso dei ricorrenti, implicano conseguenze dannose e irreversibili sull'ambiente, condizionando i diritti fondamentali delle comunità locali e l'equilibrio naturale dei territori in cui vivono. In sintesi, gli attori chiedono al giudice di tutela di proteggere i diritti fondamentali di vita, salute, acqua, sicurezza alimentare, ambiente sano, cultura e territorio delle comunità etniche e, di conseguenza, di disporre una serie di misure che consentano di articolare soluzioni strutturali alla grave crisi sanitaria, socio-ambientale, ecologica e umanitaria che si concentra nel bacino del fiume Atrato, nei suoi affluenti e nei territori circostanti.

I ricorrenti, soccombenti in prima e seconda istanza, sottopongono il quesito alla revisione della Corte costituzionale, la quale accoglie l'istanza dichiarando il fiume Atrato, il suo bacino e affluente entità «soggetto di diritti a protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle comunità locali». Di conseguenza, aggiunge la Corte, un delegato governo e un delegato delle comunità etniche che abitano lungo le rive del fiume Atrato eserciteranno la tutela legale e la rappresentanza dei diritti del fiume, diventando perciò i suoi «guardiani»<sup>31</sup>.

Ad esiti pressoché identici perviene nel 2018 la Corte suprema colombiana nell'accogliere un ricorso di tutela costituzionale proposto da un gruppo di bambini e ragazzi di 7 a 26

<sup>27</sup> Ossia, nel linguaggio di Amartya Sen, dalla necessità di giustizia intesa come capacità alla sostenibilità ecologica. In tema, cfr. l'approfondimento critico di T. DEMALS, A. HYARD, *Is Amartya Sen's Sustainable Freedom a Broader Vision of Sustainability?*, in *Ecological Economics*, 104, C, 2014, pp. 33–38.

<sup>28</sup> M.-A. HERMITTE, *L'intérêt d'une constitutionnalisation des normes relatives au vivant*, cit., p. 34.

<sup>29</sup> G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 120–121.

<sup>30</sup> Nel sistema giuridico colombiano l'azione di tutela si presenta ad un «*Juez de reparto*» che poi la assegna al giudice che la risolverà.

<sup>31</sup> *Corte Constitucional*, T-622, 10/11/2016. Pur in modo incidentale, già prima in questo senso, cfr. le sentenze della stessa Corte C-632 del 2011 e T-080 del 2015.

anni per costringere lo Stato a osservare l'impegno di fermare la deforestazione nell'Amazzonia (principale causa del cambiamento climatico in Colombia)<sup>32</sup>. La S.C. «riconosce l'Amazzonia Colombiana come entità, 'soggetto di diritti', titolare della protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle entità territoriali competenti»<sup>33</sup>. Parimenti, e nel solco dei principi stabiliti dalle corti costituzionale e suprema, il Tribunale amministrativo di Boyacá ha risolto in seconda istanza un'azione di tutela costituzionale presentata da una cinquantina di abitanti insediati nella landa di Pisba (ecosistema di 105.000 ha), dichiarandola «soggetto di diritti» e designando il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile come suo rappresentante<sup>34</sup>.

Ora, per arrivare a queste soluzioni la giurisprudenza colombiana fa perno su due elementi: la formula dello Stato sociale di diritto concepita dall'Assemblea Costituente del 1991 (e implementata dalla Corte costituzionale nei suoi 25 anni di funzione) e l'introduzione del concetto di «diritti bioculturali», come espressione di una visione alternativa dei diritti collettivi delle comunità etniche in relazione al loro contesto naturale e culturale.

Sotto il primo profilo si riafferma che la difesa dell'ambiente costituisce uno scopo fondamentale dello Stato sociale colombiano e che esso si materializza nel c.d. «approccio pluralista», che infonde al rapporto fra Costituzione e ambiente un carattere dinamico e in permanente evoluzione<sup>35</sup>. In tal senso, la Corte costituzionale insiste sulla nozione teorica della «*constitución ecológica*», la quale «è costituita dall'insieme di disposizioni superiori che fissano i rapporti della comunità con la natura»<sup>36</sup>. Avviene così, che l'interesse superiore della biodiversità si esplicita nell'«approccio ecocentrico» cioè, «di essere consapevoli dell'interdipendenza che connette tutti gli esseri viventi sulla terra»<sup>37</sup>.

Sotto il profilo dei «diritti bioculturali», come potremmo definire quei diritti di cui godono i gruppi etnici per amministrare e tutelare in modo autonomo (e secondo le proprie leggi e usi) i territori e le risorse naturali che costituiscono il loro *habitat*<sup>38</sup>, si sostiene che «[gli

<sup>32</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC 4 360-2018, 05/04 /2018.

<sup>33</sup> Ivi, p. 45.

<sup>34</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá, sentenza del 09/08/2018. Il fenomeno non si arresta: il Juzgado Unico Civil Municipal La Plata-Huila, ha dichiarato il fiume De La Plata «sujeto de derechos» (Acción de Tutela, n. 41-396-40-03-001-2019-00114-00, 19/03/ 2019) e il Tribunal Superior de Medellín, pronunciandosi in seconda istanza (sentenza, n. 2019-076 del 17/06/2019), ha riconosciuto la soggettività del fiume Cauca e delle generazioni future. Altrettanto ha fatto il Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali – Valle del Cuenca, in merito al fiume Pance (sentenza n. 31 del 12/07/2019). A ciò si aggiunge l'ultimissima sentenza di merito del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento Neiva-Huila che, oltre soggettivizzare le generazioni future, ha dichiarato il fiume Magdalena (principale arteria fluviale della Colombia), il suo bacino e affluente «entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida que se convierten en sujetos de derecho, surgiendo así el imperativo de protección integral por parte del Estado y la comunidad» (sentenza n. 71 del 24/10/2019).

<sup>35</sup> Sentenza T-622, cit., p. 39.

<sup>36</sup> Sentenza C-431/00, 12/04/2000.

<sup>37</sup> Sentenza T-622, cit., p. 43.

<sup>38</sup> Tema su cui rimando a S.K. BAVIKATTE, *Stewarding the Earth: Rethinking Property and the Emergence of Biocultural Rights*, New Delhi, Oxford University Press, 2014, spec. 4 ss.

elementi centrali di questo approccio stabiliscono un legame intrinseco tra natura e cultura e la diversità della specie umana come parte della natura e manifestazione di molteplici forme di vita. In questa prospettiva, la conservazione della biodiversità porta necessariamente alla conservazione e alla protezione dei modi di vita e delle culture che interagiscono con essa<sup>39</sup>. Da qui, l'esigenza di «adottare approcci olistici sulla conservazione che tengano conto della profonda relazione tra diversità biologica e culturale»<sup>40</sup>.

### 3. Il soggetto natura nel diritto positivo

La tendenza in analisi (che avviene, sia pur da diverse prospettive, anche in paesi come l'Ecuador, l'Argentina, il Brasile e l'India<sup>41</sup>) non si arresta al solo profilo giurisprudenziale, ma si estende anche al diritto positivo<sup>42</sup>.

Lo sguardo deve anzitutto rivolgersi al diritto locale statunitense.

Dal 2006 in poi piccole comunità e città, solitamente assistite dal *Community Environmental Legal Defense Fund* (Celdf)<sup>43</sup>, approvano ordinanze che riconoscono i diritti inalienabili della natura allo scopo di fermare il processo di inquinamento degli ecosistemi locali de-

<sup>39</sup> Sentenza T-622, cit., p. 47.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 141.

<sup>41</sup> In merito si consenta il rinvio a R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano-Udine, Mimesis, 2018, spec. 111 ss.; nonché all'attenta disamina offerta da S. BAGNI, *Los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia colombiana e indiana*, in *Rev. Jur. Der.* [online] 2018, vol. 7, n. 9, pp. 33-53, disponibile sul sito: [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2413-28102018000200003&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-28102018000200003&lng=es&nrm=iso)

<sup>42</sup> La bibliografia sull'argomento è ormai copiosa. Per il momento cfr. J.A. MOLINA ROA, *Derechos de la naturaleza. Historia y tendencias actuales*, Bogotá, U. Externado de Colombia, 2015; M. TANASESCU, *Environment, Political Representation and the Challenge of Rights. Speaking for Nature*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015; AA.VV., *Des droits pour la nature*, Paris, Les Éditions Utopia, 2016; T. LINZEY, A. CAMPBELL, *We the People. Stories from the Community Rights Movement in the United States*, Oakland, Ca., PM Press, 2016; D.R. BOYD, *The Rights of Nature. A Legal Revolution That Could Save the World*, Toronto, ECW Press, 2017, p. 102 ss.; V. DAVID, *La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, 33, 2017, pp. 409-424; T. LEFORT-MARTINE, *Des droits pour la nature? L'expérience équatorienne*, Paris, Harmattan, 2018; L. ESTUPIÑÁN ACHURY et al. (eds.), *La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Bogotá, Universidad Libre Bogotá, 2019; P. BRUNET, *Les droits de la nature et la personnalité juridique des entités naturelles en Nouvelle Zélande: un commun que s'ignore?*, in *Gior. st. cost.*, 38, II, 2019, pp. 39-53. In una prospettiva critica cfr., altresì, P. BURDON, C. WILLIAMS, *Rights of nature: A Constructive Analysis*, in D. FISHER (ed.), *Research Handbook on Fundamental Concepts of Environmental Law*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2016, pp. 196-220; C.M. KAUFFMANN, L. SHEEHAN, *The Rights of Nature: Guiding Our Responsibilities through Standards*, in S.J. TURNER et al. (eds.), *Environmental Rights: The Development of Standards*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 342 ss. Nella dottrina italiana il tema, con specifico riferimento all'America andina, è oggetto di studio da parte di L. PERRA, *La natura: sujeto de derechos?*, in *Juscivile*, 6, 2017, reperibile all'indirizzo: [http://www.juscivile.it/contributi/2017/42\\_Perra.pdf](http://www.juscivile.it/contributi/2017/42_Perra.pdf); S. LANNI, *Il diritto nell'America Latina*, Napoli, E.S.I., 2017, p. 149 ss.; G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 111 ss.; S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 141 ss. Vedi anche la nostra *u.o.c.*, p. 111 ss.

<sup>43</sup> Organizzazione non governativa con sede in Pennsylvania che dal 1995 fornisce assistenza legale a governi e gruppi comunitari per promuovere i diritti della natura. Per approfondimenti sull'attività svolta in diversi contesti cfr. il volume autobiografico di T. LINZEY, A. CAMPBELL, *We the People*, cit.

rivato da discariche di rifiuti tossici e dai metodi industriali estrattivi. In questo ordine di idee è da osservare che nel 2010 il Consiglio comunale della città di Pittsburgh, sulla base degli «inalienable and fundamental rights to exist and flourish» delle comunità naturali e degli ecosistemi, adotta la prima ordinanza statunitense che vieta alle *corporations* l'attività di *fracking*, pratica inquinante e dannosa che consiste nell'iniettare ad alta pressione nel sottosuolo acqua e altre sostanze chimiche in modo da forzare l'apertura di fessure esistenti per estrarre petrolio e gas naturale dai depositi scisti. L'ordinanza diviene modello per molti comuni nonché motivo di fiorenti contenziosi che vedono contrapporsi il diritto dei cittadini alla difesa del loro territorio e quello delle società commerciali all'esercizio di attività economiche estrattive costituzionalmente garantite<sup>44</sup>.

Questa tecnica si espande anche al rapporto tra le comunità autoctone americane e il loro contesto naturale. Consideriamo il caso del popolo nativo Yurok (California) il cui Consiglio approva nel maggio 2019 una risoluzione che dichiara il diritto del fiume Klamath «to exist, flourish, and naturally evolve; to have a clean and healthy environment free from pollutants; to have a stable climate free from human-caused climate change impacts; and to be free from contamination by genetically engineered organisms»<sup>45</sup>. E si consideri anche la singolare risoluzione adottata dal Consiglio della White Earth Band di Ojibwe (gruppo nativo di Minnesota che fa parte del popolo Chippewa) che protegge i diritti del *manoomin*, o riso selvatico, nonché le risorse di acqua dolce e gli habitat da cui esso dipende, «to exist, flourish, regenerate, and evolve»<sup>46</sup>.

Per quanto riguarda il profilo teorico della soggettivizzazione della natura il rinvio d'obbligo nel contesto statunitense è ad un saggio di Christopher D. Stone del 1972<sup>47</sup> elaborato a proposito del contenzioso nato tra *The Sierra Club Defense Fund* e lo Stato nordamericano in seguito all'autorizzazione concessa a *Walt Disney Enterprises, Inc.* per costruire una stazione sportiva invernale nella *Mineral King Valley*<sup>48</sup>. Nello scritto Stone argomenta che tecnicamente non sussistono limiti al conferimento di diritti alla natura, visto che nel

<sup>44</sup> Paradigmatico, in merito, è il caso *Pennsylvania General Energy Company, L.L.C. v. Grant Township, C.A. n. 14-209, 2015 U.S. Dist. LEXIS 139921 (W.D. Pa. Oct. 14, 2015)*, riportato da D.R. BOYD, *The Rights of Nature. A Legal Revolution That Could Save the World*, cit., p. 114 ss.

<sup>45</sup> *Resolution Establishing the Rights of the Klamath River of the Yurok Tribal Council*, n. 19-40, 09/05/2019, disponibile sul sito: <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload833.pdf>

<sup>46</sup> Cfr. <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload764.pdf>

<sup>47</sup> C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501. In merito, non può trascurarsi la simile conclusione a cui giungeva lo studioso cileno G. STUTZIN, *Un imperativo ecologico: reconocer los derechos de la naturaleza*, in *Ambiente y Desarrollo*, 1, 1984, pp. 97-114.

<sup>48</sup> *Sierra Club v. Morton*, 405 U.S. 727 (1972). Su cui converrà tener presente, *in primis*, C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment*, New York, Oxford University Press, 2010, p. viii, nonché H.M. BABCOCK, *A Brook with Legal Rights: The Rights of Nature in Court*, in *Ecology Law Quarterly*, 43, 2016, pp. 1-51, spec. 7 ss.

diritto statunitense altre entità non umane, quali navi e società, godono già della titolarità di diritti<sup>49</sup>.

In tal senso è bene precisare che per lo storico, il canonista o il processualista l'attribuzione di soggettività ad entità non umane è un fenomeno che non meraviglia. Invero, da sempre lo studioso del diritto crea "finzioni" per risolvere i problemi che mettono alla prova la loro abilità di «denaturalizzare giuridicamente il mondo»<sup>50</sup>. Da questa prospettiva, può dirsi che, tradizionalmente, quando nel diritto non si rinviene un soggetto singolo, indivisibile, al quale attribuire una situazione giuridica, il giurista usa inventarlo<sup>51</sup>.

Queste considerazioni giovano a comprendere meglio la soluzione "operativa" o "funzionale" proposta da Stone. Il problema della legittimazione dell'organizzazione ecologista per agire nell'interesse della natura si risolve attribuendo «legal rights to forest, oceans, rivers, and other so-called 'natural objects' in the environment—indeed, to the natural environment as a whole»<sup>52</sup>. Mentre il quesito procedurale per attuare tali diritti si supera attraverso la nomina di «guardians», ossia di tutori della natura che ne garantirebbero gli interessi<sup>53</sup>.

Ora, al di là delle esperienze locali statunitensi, l'esito più considerevole di questa teorizzazione lo si trova nel – notissimo – disposto di cui all'art. 71 della Costituzione ecuadoriana del 2008. La natura o *Pacha Mama*, recita la norma, ha il diritto di «esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi»<sup>54</sup>.

<sup>49</sup> Infatti, il tema si incrocia con l'abilità dei giudici americani che, nella prima metà dell'Ottocento, personificano le "navi" allo scopo di punire (e risarcire) le elusioni di responsabilità in caso di violazioni delle leggi marittime e sull'embargo. Sul punto, e per i necessari rinvii bibliografici, vedi R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto*, cit., p. 91. Per quanto riguarda invece la storia della progressiva antropomorfizzazione delle *corporations* negli Stati Uniti può consultarsi la penetrante ricostruzione di A. WINKLER, *We the Corporations. How Americans Businesses Won Their Civil Rights*, New York-London, Liveright, 2018.

<sup>50</sup> Y. THOMAS, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in Id., *Les opérations du droit*, Paris, Seuil, 2011, p. 155; M.-A. HERMITTE, *Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant*, in P. DESCOLA (dir.), *Les natures en question*, Paris, Odile Jacob, «Collège de France», 2018, p. 257 ss. Cfr., altresì, D. LIND, *The Pragmatic Value of Legal Fictions*, in M. DEL MAR, W. TWINING (eds.), *Legal Fictions in Theory and Practice*, Cham, Springer, 2015, pp. 83–109, spec. p. 106.

<sup>51</sup> Così A. ROSS, *Diritto e giustizia*, trad. it a cura di G. Gavazzi, Torino, Einaudi, 1990, pp. 170–171.

<sup>52</sup> C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, cit., p. 456.

<sup>53</sup> *Ivi*, pp. 464–465. Benché gli argomenti del Sierra Club (e di Stone) vengano respinti dalla Corte (la quale ritiene l'attore non «adversely affected» per non aver dimostrato il danno diretto che la costruzione dello *ski resort* recherebbe allo stesso Club o a i suoi membri), due giudici si dichiarano favorevoli alla tesi di «imaginative expansion» della legittimazione processuale proposta nella *dissenting opinion* del giudice William O. Douglas (noto per la sua dedizione alla causa ecologica) che in questi termini aderiva alla tesi di Stone: «Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation [...] The river, for example, [...] as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it. Those people who have a meaningful relation to that body of water – whether it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a logger – must be able to speak for the values which the river represents, and which are threatened with destruction [...] those who have that intimate relation with the inanimate object about to be injured, polluted, or otherwise despoiled are its legitimate spokesmen». Cfr. *Sierra Club v. Morton*, 405 U.S. 743, 745 (1972).

<sup>54</sup> V. anche artt. 72, 73, 83 n. 6, 395 n. 4, 396, 397, 405.

Non si creda, però, che siamo di fronte ad un mero trapianto a-critico di una nozione estranea alla tradizione ecuadoriana. In realtà, la disposizione riflette la convergenza (o ibridazione) tra l'istanza ecologica, di origine occidentale, e la cosmo-visione autoctona o tradizionale del rapporto uomo-natura<sup>55</sup>.

Quanto al primo aspetto, si deve tener presente che le disastrose conseguenze cagionate dall'estrazione industriale di olio alla foresta pluviale amazzonica<sup>56</sup> sono state tra i principali argomenti utilizzati da attivisti e associazioni ecologiste in seno dell'Assemblea costituente per conseguire una protezione più radicale della natura, soggettivandola. A tale scopo, il supporto sul campo del *Community Environmental Legal Defense Fund*, nonché dell'organizzazione ecuadoriana *Acción Ecológica*, si rivela essenziale nella fase di redazione della bozza del testo in questione<sup>57</sup>.

In relazione, invece, all'influsso della componente autoctona è di particolare importanza segnalare che la tecnica che soggettivizza la natura rispecchia un aspetto dell'etica andina fondativo del rapporto fra uomo e natura in termini olistici, ossia in linea con una filosofia originaria che intende l'uomo come parte intrinseca della *pacha* (mondo-cosmo-tempo). In questo senso, la comprensione dei diritti della natura non può separarsi della logica ancestrale del *sumak kawsay*, del «buen vivir», della pienezza della vita, nozione complessa che contrasta radicalmente con la modalità di vita dettata dal capitalismo globale e che impernia la nozione di sviluppo e il soddisfacimento dei diritti umani sui principi dell'integralità, dell'interdipendenza e dell'indivisibilità tra l'uomo e il suo intorno<sup>58</sup>.

Può dunque notarsi che il riconoscimento della natura come soggetto di diritto nell'ordinamento ecuadoriano è un fenomeno interculturale che raggruppa nozioni giuridiche occidentali e cosmologie indigene millenarie per dare una risposta alternativa alla crisi ecologica attraverso uno strumento di tutela che rifiuta i meccanismi convenzionali del diritto ambientale.

<sup>55</sup> Rimando, al riguardo, alle mie prime notazioni in *Le avventure del soggetto*, cit., p. 137 ss.

<sup>56</sup> Da cui il noto contenzioso fra le comunità indigene della provincia di Orellana e Sucumbíos e la *Chevron corporation*.

<sup>57</sup> D.R. BOYD, *The Rights of Nature. A Legal Revolution That Could Save the World*, cit., pp. 170–171; T. LINZEY, A. CAMPBELL, *We the People. Stories from the Community Rights Movement in the United States*, cit., p. 113; e più dettagliatamente M. TANASESCU, *Environment, Political Representation and the Challenge of Rights. Speaking for Nature*, cit., pp. 97–99.

<sup>58</sup> D. MURCIA, *El sujeto naturaleza. Elementos para su comprensión*, in A. ACOSTA, E. MARTÍNEZ (comp.), *La naturaleza con derechos. De la filosofía a la política*, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2011, p. 295. Il principio del *buen vivir* è ripetuto in diversi passaggi del testo costituzionale. Cfr., per esempio, artt. 275, 277.

Il modello ecuadoriano influenza i Paesi vicini. Analoghe disposizioni si adottano in Bolivia<sup>59</sup>, in Messico<sup>60</sup> e in Brasile<sup>61</sup>. In Uganda, intanto, la recente legge sull'ambiente richiama l'art. 71 della Costituzione ecuadoriana<sup>62</sup>. Mentre, in Nuova Zelanda, il riconoscimento legislativo del rapporto «sacro» e «di parentela» fra i gruppi indigeni e gli elementi della natura si concretizza nella trasformazione del parco nazionale *Te Urewera* in «a legal entity», con tutti i «rights, powers, duties, and liabilities of a legal person»<sup>63</sup>. A ciò si aggiunge la legge *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Bill*<sup>64</sup>, la quale, facendo seguito ad uno storico accordo fra lo Stato neozelandese e la comunità indigena iwi Whanganui – il *Ruruku Whakatupua* del 2012 – riconosce al fiume *Te Awa Tupua* (nome dato al fiume Whanganui dai maori) lo *status* di «legal person», in ragione della sua unione mistica con i gruppi indigeni stabiliti lungo il suo corso<sup>65</sup>.

#### 4. Il passaggio civilistico: la responsabilità per il “pregiudizio ecologico puro” nell’esperienza francese

La terza e ultima esperienza che preme in questa sede individuare.

Giunge dalla Francia e ha la sua radice nel risarcimento del «pregiudizio ecologico puro» dichiarato dalla Corte d'Appello Parigi il 30 marzo 2010. La causa è promossa da una trentina di soggetti (fra associazioni ambientaliste, sindacati, comuni ed enti territoriali francesi) in seguito al naufragio della petroliera maltese Erika al largo della costa Bretone nel dicembre 1999.

Il danno ecologico viene definito dalla Corte come «toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, à savoir notamment, à l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les

<sup>59</sup> *Ley n. 071 de Derechos de la Madre Tierra*, 21/12/2010 e *Ley n. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien*, 15/11/2012.

<sup>60</sup> Mediante dichiarazioni reperibili nelle costituzioni dello Stato di Guerrero (art. 2, ai sensi della riforma datata 01/04/2014), di Città del Messico (art. 18, approvato dal *plenum* dell'Assemblea Costituente nella sessione dell'11/11/2017) e di Colima (art. 2, 16, in seguito alla riforma approvata dal Congresso dello stesso Stato del 16/06/2019).

<sup>61</sup> Modifica alla legge organica del comune di Paudalho (Stato di Pernambuco) /02/05/2018. Vedi inoltre l'informazione riepilogata sul sito: <http://harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/>.

<sup>62</sup> Cfr. art. 4 della *National Environment Act*, 20/02/2019.

<sup>63</sup> *Te Urewera Act 2014*, disponibile sul sito: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/DLM6183705.html>.

<sup>64</sup> 14/03/2017, *Royal Assent* del 20/03/2017.

<sup>65</sup> Per un inquadramento generale della tematica cfr. C. FINLAYSON, *A River is Born: New Zealand Confers Legal Personhood on the Whanganui River to Protect It and Its Native People*, in C. LA FOLLETTE, C. MASER (eds.), *Sustainability and the Rights of Nature in Practice*, Boca Raton-London-New York, CRC Press, 2019.

paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, qui est *sans répercussions sur un intérêt humain particulier* mais affecte un *intérêt collectif légitime*<sup>66</sup>. La creazione giurisprudenziale – oggi recepita nel *Code civil* per via di una legge del 2016<sup>67</sup> – è pregevole: si consente la riparazione del pregiudizio detto «oggettivo», cioè il pregiudizio cagionato agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi, il quale può prescindere da una ripercussione su un interesse umano particolare, ivi compreso quello dei soggetti che perseguono la sua riparazione in giustizia<sup>68</sup>.

In questo modo, non solo il pregiudizio personale, soggettivo, è coinvolto nei casi di attentati alla biodiversità o ai «servizi ecologici»: all'interesse collettivo, all'interesse privato, si aggiunge l'interesse proprio e autonomo dell'ambiente<sup>69</sup>. Ne consegue, per esemplificare, che un'associazione ambientalista può esercitare tre azioni separate in base ai diversi obiettivi perseguiti: l'azione a difesa degli interessi collettivi che difende, l'azione di gruppo ambientale e l'azione per la riparazione del danno ecologico<sup>70</sup>.

Dalla prospettiva dei soggetti coinvolti la soluzione proposta non è estranea al civilista: la separazione della vittima dalla persona dell'attore è tecnica ben nota nella responsabilità civile<sup>71</sup>. Resta però da chiarire se trascinando la natura alla condizione di «vittima» si possa parlare di una soggettività giuridica pur graduata.

Alla domanda la civilista d'oltralpe risponde in senso negativo: il danno cagionato all'ambiente (compreso il clima) è danno cagionato ad una «cosa comune» (art. 714 *Code civil*), ad una cosa appartenente al «patrimonio comune degli esseri umani» (art. 2 *Charte de*

<sup>66</sup> Così *CA Paris (11e ch. corr.)*, 30/03/2010, n. 08/02278, p. 427, confermata dalla *Cass. Crim.* con la sentenza n. 10-82.938 del 25/09/2012. Corsivo nostro. La Corte di cassazione francese ha avuto modo di ribadire questa nozione nel contenzioso sorto a causa dell'inquinamento di un estuario della Loira dovuto ad una perdita di idrocarburi. Cfr. *Cass. crim.* n. 13-87.650 del 22/03/2016.

<sup>67</sup> Ai sensi dell'art. 1247 c.c. nel nuovo testo fissato dalla legge n. 2016-1087 *pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages*, 08/08/16: «Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement».

<sup>68</sup> Come affermano Eve Truilhé-Marengo e Mathilde Hautereau-Boutonnet, «[p]our ces personnes, il ne s'agit plus de se constituer partie civile pour obtenir, en sus de la sanction pénale, des dommages intérêts réparant l'atteinte aux intérêts qu'elles défendent, mais d'agir en responsabilité devant le juge pour obtenir réparation du préjudice causé à l'environnement». E. TRUILHÉ-MARENGO, M. HAUTEREAU-BOUTONNET, *Le procès environnemental: Du procès sur l'environnement au procès pour l'environnement* [Rapport de recherche], Mission de recherche Droit et Justice, 2019, p. 54, disponibile sul sito: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02143713/document>

<sup>69</sup> Sul punto vedi M.-A. HERMITTE, *Nature (sujet de droit)*, in D. BOURG, A. PAPAUX, (dir.), *Dictionnaire de la pensée écologique*, Paris, PUF, 2015, p. 688 ss.; M. DEFFAIRI, *L'environnement: objet du droit, objet de droit (s)?*, cit., p. 250; P. MILON, *Droit de l'environnement, moteur d'une révolution juridique. Pour un droit mineur*, in D. MISONNE (dir.), *À quoi sert le droit de l'environnement? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société*, Bruxelles, Bruylant, 2019, spec. 164.

<sup>70</sup> E. TRUILHÉ-MARENGO, M. HAUTEREAU-BOUTONNET, *Le procès environnemental*, cit., p. 55.

<sup>71</sup> Va sottolineato che l'amplia la legittimazione attiva introdotta dal nuovo art. 1248 del *Code civil* consente di affermare l'esistenza di una vera e propria azione di classe in materia ambientale: «L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement».

*l'environnement*)<sup>72</sup>, ad un «oggetto naturale», ad un «intérêt digne de protection»<sup>73</sup> o ancora ad un oggetto «sacre» con riguardo al quale v'è «un devoir de protection transgénérationnel»<sup>74</sup>. Eppure un dato è a nostro avviso incontestabile: la natura risulta alzata di un grado.

Invero, l'attribuzione di un valore intrinseco, di un interesse proprio, autonomo in capo ad essa implica un cambiamento del suo status giuridico, con la conseguenza – volendo riecheggiare quanto ha suggerito Carbonnier in merito allo status dell'animale “essere senziente” – di farla «uscire assolutamente dalla condizione di cosa, di non soggetto di diritto»<sup>75</sup>.

Non si può perciò trascurare l'opinione (pur minoritaria) di chi ritiene che la condizione della natura “vittima” permetterebbe di affermare l'avvio di uno *status* «di transito», «di passaggio» verso la soggettivizzazione giuridica<sup>76</sup>. In effetti, se è vero che oggi nel diritto francese la natura non può agire per sé stessa (presupposto primario della soggettività), è altrettanto innegabile che l'introduzione del «danno ecologico puro» consente di constatare altre due elementi tipicamente caratterizzanti di soggettività giuridica: che i danni cagionati ad un'entità siano tenuti in conto (che abbia cioè dei pregiudizi propri) e che la stessa sia beneficiaria dei rimedi disposti dalla giustizia. Da questa prospettiva è facile desumere che la soggettivizzazione sarebbe già in atto<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> In effetti, i giudici della Corte di appello parigina fondano la loro decisione, fra le altre disposizioni, sull'art. L. 110 del *Code de l'environnement* ai sensi del quale: «Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage».

<sup>73</sup> Vedi L. NEYRET, *La consécration du préjudice écologique dans le Code civil*, in *Dalloz*, 2017, p. 924, spec. 927; ora in ID., *Comment construire la responsabilité juridique*, in A. SUPLOT, M. DELMAS-MARTY (dir.), *Prendre la responsabilité au sérieux*, Paris, PUF, 2015, p. 125; M. HAUTEREAU-BOUTONNET, *Faut-il accorder la personnalité juridique à la nature?*, in *Dalloz*, 2017, p. 1040; B. PARANCE, *Préjudice écologique (approche juridique)*, in M. CORNU, F. ORSI, J. ROCHFELD (dir.), *Dictionnaire des biens communs*, cit., p. 939 ss.; G. MARTIN, *L'arbre peut-il être une victime?*, in M. CLEMENT, G. MARTIN, Ch. TIMMERMANS, *Le livre blanc «Le droit prend-il vraiment en compte l'environnement?»*, Le Collège Supérieur Lyon, 2018 (disponibile sul sito: <https://www.collegesuperieur.com/les-livres-blancs/livre-blanc-le-droit-prend-il-vraiment-en-compte-lenvironnement-934.html>). Vedi inoltre, da ultimo, J. ROCHFELD, *Justice pour le climat! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne*, Paris, Odile Jacob, 2019, p. 63 ss.; J. BETAÏLLE, *Des droits pour pour la nature, un nouveau mirage juridique*, in M. TOUZEIL-DIVINA (dir.), *L'arbre, l'homme & le(s) droit(s), ouvrage célébrant le 65e anniversaire de la parution de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, réalisé en hommage au professeur Jean-Claude Touzeil, Revue méditerranéenne de droit public*, X, 2019, p. 77 ss., spec. 83. Circa il corrente dibattito sulla categoria dei *commons* nel diritto ambientale francese vedi J. MAKOWIAK, S. JOLIVET (dir.), *Les biens communs environnementaux: quel(s) statut(s) juridique(s)?*, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2017.

<sup>74</sup> A. GAILLIARD, *Sacraliser la nature plutôt que la personnifier (ou les mirages de la personification)*, in *Dalloz*, 2018, p. 2422.

<sup>75</sup> J. CARBONNIER, *Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 173.

<sup>76</sup> Vedi, in questo senso, P. MILON, *Droit de l'environnement, moteur d'une révolution juridique*, cit., pp. 164–165; M. TOUZEIL-DIVINA, *L'Arbre, l'Homme & le(s) Droit(s)*, in ID. (dir.), *L'arbre, l'homme & le(s) droit(s)*, cit., p. 11 ss., spec. 56.

<sup>77</sup> Sono le considerazioni di C. LARRÈRE, *Préface*, in C. STONE, *Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels*, Paris, Le Passager clandestin, 2017, p. 29. In senso contrario cfr. l'opinione di G. MARTIN, *L'arbre peut-il être une victime?*, cit., secondo il quale gli strumenti che consegna il diritto ambientale e civile consentono di tutelare la natura senza bisogno di ricorrere alla finzione della soggettività. A dire il vero però, il passaggio della soggettivizzazione si è già compiuto nel territorio francese. Il *Code de l'environnement de la Province des îles Loyauté* (Nuova Caledonia) del 2016 sulla base della relazione speciale del

Come che sia – natura soggetto di diritto, oggetto di tutela o puro «centro di interessi»<sup>78</sup> – ciò che giova rilevare è che il riconoscimento del «danno ecologico oggettivo» nell'ordinamento francese rappresenta una pietra miliare nell'allargamento della comunità degli interessi e della giustizia nello scenario giusprivatistico.

Invero, se la natura viene protetta per ciò che è piuttosto che per ciò che produce a seguito dei suoi rapporti con gli uomini, essa si separa dai presupposti antropocentrici che collegano la nozione di danno alla violazione dei diritti umani. Siamo, perciò, di fronte ad un'altra forma di fare giustizia: giustizia che afferma la sopravvivenza delle specie e degli ecosistemi; giustizia imperniata sul ripristino degli stessi e dei loro cicli; giustizia volta a riconoscere il valore intrinseco, non strumentale, della biodiversità; «giustizia ecologica», potremmo dire.

## 5. Osservazioni conclusive

Il discorso fin qui svolto consente di giungere ad alcune conclusioni di ordine teorico.

Un dato, ormai scontato, accomuna le esperienze a confronto: l'interesse di preservazione delle entità naturali risulta elevato ad un rango superiore; esso viene tutelato oggettivamente.

Il risultato di questa tendenza è altrettanto indiscusso: collocando il valore intrinseco della natura e dei suoi singoli componenti al centro dell'attenzione, giudici, legislatori e dottrina allargano la comunità della giustizia. Per dirla con le parole di Giuseppe De Marzo, «[i] concetti di equità sociale, giustizia ambientale ed ecologica vengono articolati in maniera plurale considerando distribuzione, riconoscimento, partecipazione, capacità e funzionamento, come elementi irrinunciabili per arrivare a una giusta sostenibilità», sicché «nessun elemento viene tralasciato, né si impone sugli altri»<sup>79</sup>.

Così, in un processo che si dirama nella soggettivizzazione, nel riconoscimento di un centro di interessi autonomo o nella normatività ecologica che prende in considerazione l'«interazione» uomo/natura<sup>80</sup>, si transita verso l'inclusione dell'insieme di esseri viventi nella sfera delle entità meritevoli di considerazione etica e giuridica.

---

popolo canaco con la natura e del «principio unitario di vita» secondo cui «l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel», dispone che «certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres». Cfr. Préambule e art. L. 110-3 du *Code de l'environnement de la province des îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)*.

<sup>78</sup> Nell'espressione sviluppata da G. FARJAT, *Entre les personnes et les choses, les centres d'intérêts (prologomènes pour une recherche)*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2, 2002, pp. 221–245.

<sup>79</sup> G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 160.

<sup>80</sup> Consideriamo, ad esempio, la disciplina della tutela ambientale istituita dalle direttive 92/43/CEE (c.d. «direttiva Habitat») e 79/409/CEE (riguardante la conservazione degli uccelli selvatici) e diffuse attraverso la costituzione di «Zone speciali di conservazione» (ZSC, denominata «Natura 2000») e «Zone di protezione speciale» (ZPS). Su cui, per un primo

In questa luce, preme rilevare che l'adozione di un quadro teorico basato sui limiti della concezione puramente utilitarista della natura, sul passaggio dalla visione dell'ambiente "oggetto" all'ambiente "sistema" e sulla "cooperazione" o "simbiosi" tra l'uomo e gli ecosistemi<sup>81</sup>, incrina le fondamenta e il contenuto della divisione fra persone e cose e del riduzionismo giuridico di ispirazione capitalistica che hanno operato l'oggettivizzazione della vita esterna al *dominus* nella giuridicità occidentale<sup>82</sup>.

Di qui si evince la nascita di una radicale riformulazione circa il modo di inquadrare l'«interrelazione» che lega l'uomo all'ambiente<sup>83</sup>: se l'uomo non è più la misura di tutte le cose e se «[l]es rôles de tous les anciens personnages de la pièce sont en train d'être redistribués»<sup>84</sup>, questa nuova tappa nella giuridificazione della natura<sup>85</sup> – oggetto, come abbiamo visto, di processi di «animismo giuridico» di stampo indigenista, mistico/religioso o scientifico<sup>86</sup> – offre la preziosa opportunità di aprire l'umanesimo (e non l'antropocentrismo) all'interdipendenza con il vivente non umano per realizzare la «solidarietà ecologica»<sup>87</sup> o «planetaria»<sup>88</sup>.

Si tratta, allora, di strutturare un principio rispetto al quale la giustizia ecologica ha la funzione di istituzionalizzare, mediante la creazione di soluzioni che affermino la dignità del vivente<sup>89</sup>, le condizioni culturali propizie allo sviluppo di condotte di "mutuo soccorso"; condotte cioè che considerino la solidarietà e la democrazia in una dimensione atta a rinnovare la comunione solidale che deve intercorrere fra le diverse entità all'interno del creato.

---

sguardo, cfr. A. PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità*, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Milano, Giuffrè, 2014, p. 737 ss.

<sup>81</sup> Poetiche ma altrettanto tecniche le notazioni in proposito di S. MANCUSO, *La nazione delle piante*, Roma-Bari, Laterza, 2019, spec. 127 ss. Vedi anche G. DE MARZO, *Per amore della terra*, cit., p. 15 ss.

<sup>82</sup> Cfr., al riguardo, R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le aventure del soggetto*, cit., p. 15 ss.

<sup>83</sup> Sulle modalità con cui viene istituita tale interrelazione vedi, da ultimo, J. ROCHFELD, *Justice pour le climat!*, cit., p. 163 ss. Le tecniche e alternative di "normatività ecologica" sono riepilogate dall'esautiva disamina di M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, Torino, 1996, p. 289 ss.

<sup>84</sup> B. LATOUR, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015, p. 146.

<sup>85</sup> In tema, il rinvio obbligato è alle illuminanti riflessioni di Y. THOMAS, *L'institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome*, in Id., *Les opérations du droit*, cit., pp. 21-40.

<sup>86</sup> M.-A. HERMITTE, *Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant*, cit., p. 265 ss.

<sup>87</sup> Nozione introdotta in Francia dalla legge di riforma dei parchi nazionali (n. 436 del 14/04/2006) e ribadita nei seguenti termini dalla citata legge *pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages* (come leggiamo nel nuovo testo dell'art. 110-1 comma 2, n. 6 del *Code de l'environnement*): «Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés».

<sup>88</sup> Nella proposta di M. DELMAS-MARTY, *Sortir du pot au noir. L'humanisme juridique comme boussole*, Paris, Bouchet-Castel, 2019, p. 18 e 90.

<sup>89</sup> Cfr., in merito alla dignità non umana, le belle riflessioni di chiusura di C.M. MAZZONI, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Firenze, Leo S. Olshki, 2019, p. 113 ss. Vedi anche V. MARIS, *Philosophie de la biodiversité. Petite éthique pour une nature en péril*, Paris, Libella, 2016, spec. 185 ss.

Questa notazione prospetta il bisogno di ripensare la “cittadinanza attiva” nel nuovo articolarsi dello Stato sociale, ambito in cui la connessione tra solidarietà e partecipazione diviene essenziale<sup>90</sup>. In tal senso, si coglie la rilevanza che acquistano la “società civile” (associazioni, ONG, fondazioni ambientaliste, attori economici “verdi”, cittadini ecc.) e i movimenti ambientali nelle vesti di vettori di giustizia ecologica<sup>91</sup>. Portando alla luce diversi punti di vista essi divengono attori nel processo di creazione di diritto sostanziale e di espansione del paradigma della giustizia.

Nell’esperienza colombiana e francese soggetti diffusi (comunità rivierasche indigene e contadine, gruppi di bambini e di giovani, insiemi di enti territoriali e associazioni ambientaliste, ecc.), attraverso il ricorso a innovativi strumenti giuridici, agiscono in nome e per conto degli elementi della natura; detto altrimenti, soggetti “intermedi” (o se si vuole portavoce dei c.d. diritti «trans-soggettivi»<sup>92</sup>) rivendicano una loro legittimazione attiva in forza dell’interesse comune condiviso<sup>93</sup>. Da ciò consegue che la c.d. “*strategic litigation*”, ossia il metodo che ricorre ad azioni giudiziarie, promosse da singoli cittadini, da movimenti sociali, da gruppi di interesse e/o pressione con l’obiettivo di creare cambiamenti rilevanti in una società, assume un ruolo di particolare importanza, in quanto momento formale di rivendicazione istituzionale dei diritti che «diviene potenzialmente idonea a smuovere l’ordine politico e giuridico»<sup>94</sup>. Tramite queste pratiche, il diritto, rimesso all’iniziativa di un soggetto diffuso, necessariamente plurale<sup>95</sup>, diventa «uno strumento nelle mani dei singoli cittadini per tutelare loro specifici interessi, per garantire elasticità all’ordinamento

<sup>90</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 36 e 97 ss. Persino banale, al riguardo, il rinvio alle notazioni di S. SETTIS, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, Einaudi, 2012 e di A. DOBSON, *Citizenship and the Environment*, New York, Oxford University Press, 2003.

<sup>91</sup> Vedi, in proposito, A. POMADE, *La société civile et le droit de l’environnement: contribution à la réflexion sur les théories des sources du droit et de la validité*, Paris, L.G.D.J., 2010, p. 135 ss.; U. MATTEI, F. CAPRA, *The Ecology of the Law. Towards a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, Berrett-Koehler, 2015, p. 183 ss. Sul ruolo della mobilitazione della società civile innanzi ai tribunali rimando a due ultimissimi pubblicazioni: J. ROCHFELD, *Justice pour le climat!*, cit. p. 43 ss.; N. ROGERS, *Law, Fiction and Activism in a Time of Climate Change*, Abingdon-New York, Routledge, 2020.

<sup>92</sup> Cioè, nelle parole di Pasquale Femia, di valenze collettive che ciascuno può attivare, ma delle quali nessuno può diventare il signore. P. FEMIA, *Il civile senso dell’autonomia*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 25, 1, 2019, p. 9.

<sup>93</sup> Si badi che il fenomeno è assai simile ad un’altra forma di soggettività “atipica” o “evenemenziale”, quella della *class action*, laddove il soggetto «esiste nel momento della rivendicazione e dell’istanza, e scompare, oppure si trasforma, con l’esaurirsi dell’azione stessa». M. SPANÒ, *Azioni collettive. Soggettivazione, governamentalità, neoliberalismo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2013, spec. 143–144.

<sup>94</sup> A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 132. Per misurare la rilevanza che acquista oggi il “litigio climatico” nelle politiche pubbliche cfr. J. SETZER, R. BYRNES, *Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, reperibile all’indirizzo: [http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/GRI\\_Global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot-2.pdf](http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/GRI_Global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot-2.pdf)

<sup>95</sup> Superfluo, a questo riguardo, ricordare le riflessioni di Cesarini Sforza sulle «organizzazioni allo stato diffuso». W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati. A cura e con un saggio di Michele Spanò*, Macerata, Quodlibet, 2018, p. 37 ss.

giuridico (rendendolo così espressione delle reali esigenze sociali) anche tramite il riconoscimento di nuovi diritti»<sup>96</sup>.

\*\*\*

Viviamo un processo di progressiva istituzionalizzazione di una nascente giustizia ecologica<sup>97</sup>, un processo che mira a raggiungere l'equilibrio dei sistemi ecologici, garantendo il diritto del *vivente* sulla base del criterio della solidarietà tra le generazioni e tra le varie specie.

In questo stadio, indice di una «nuova antropologia della convivenza»<sup>98</sup>, la tutela della natura è posta al pari della protezione degli esseri umani; né ad un livello inferiore, né confusa con essa, con la logica conseguenza di pluralizzare e “de-antropocentrizzare” la nozione di giustizia. Si avvia così un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l’“umanesimo” con l’“animismo” di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura.

Dare voce al valore intrinseco dell'ambiente mediante le tecniche giuridiche che operano tale dichiarazione significa attenuare l'opposizione fra soggetti e oggetti, fra natura interna (umana) ed esterna (non umana); significa elaborare un antidoto contro gli eccessi della concezione reificante, riduttiva e utilitarista della natura; significa sottrarre determinati beni al mercato onde evitare disuguaglianze<sup>99</sup>.

Riecheggiando quanto afferma oggi Judith Rochfeld, può dirsi che le pratiche di giustizia ecologica segnano la fine di certe cose, di quelle cose che non possono essere più considerate mere merci funzionali a sostenere l'ascesa del capitalismo e la necessaria astrazione richiesta dalla loro circolazione<sup>100</sup>.

<sup>96</sup> A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy*, cit., p. 128.

<sup>97</sup> Fenomeno al quale oggi la dottrina ambientalista brasiliana riserva l'espressione di “Stato di diritto ecologico”, F.F. DINNEBIER, J.R. MORATO (orgs.), *Estado de Direito Ecológico: Conceito, Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza*, São Paulo, Inst. O direito por um Planeta Verde, 2017.

<sup>98</sup> M.-A. HERMITTE, *La nature, sujet de droit?*, in *Annales, Histoire, Sciences sociales*, 66, 1, 2011, pp. 173–212, spec. 202.

<sup>99</sup> Particolarmente significativa, a questo riguardo, la proposta teorica di D. SATZ, *Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

<sup>100</sup> J. ROCHFELD, *Justice pour le climat!*, cit. p. 182.